

Referenza -11
Codice membro



- Si prega di compilare il modulo in modo completo e di rinviarlo via e-mail.
- Agenzie: Vi preghiamo di allegare una procura e una copia di un documento d'identità ufficiale dell'artista.
- Dopo la verifica da parte di SWISSPERFORM, riceverete un'e-mail con l'invito a firmare elettronicamente.

Contratto di affiliazione e di gestione per gli interpreti audio e/o audiovisivi

tra

SWISSPERFORM
Società per i diritti di protezione affini
Kasernenstrasse 23
8004 Zurigo

e

Cognome

Nome

Via, n° civico

Supplemento
all'indirizzo

NAP, luogo

Paese

I. Informazioni personali generali

a) Dati personali

Nazionalità

Data di nascita

Telefono

Cellulare

E-mail

Sito Internet

b) Pseudonimi e alternative per il nome

c) Attività artistiche

Musicista

Cantante

Direttore
d'orchestra

Speaker

Attore

Controfigura

Danzatore

Regista di teatro

Produttore Artistico

Strumento / i (nel caso di musicista):

d) Membro nelle seguenti formazioni (nome dell'orchestra, del coro, gruppo, ecc.)

	di	a
	di	a
	di	a

II. Altre affiliazioni

a) Membro delle seguenti associazioni professionali (facoltativo)

ASDM

ScenaSvizzera

SIG

USDAM

SONART

SSFV

t.

VPOD

ASP

SSRS

Altri

b) Membro delle seguenti società di gestione estere per i diritti di protezione affini

Nome della società

Da quando

Per quale paese/territorio

III. Dati per la ripartizione dei compensi

a) Indirizzo per i pagamenti

Istituto finanziario

N° di conto

Intestato a*

N° IBAN*

Codice BIC / SWIFT**

* Campo obbligatorio ** Campo obbligatorio per un indirizzo di pagamento estero

b) Informazioni in caso di obbligo al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto*

Il membro è iscritto nel registro dell'Amministrazione federale delle contribuzioni con i seguenti dati:

Numero IVA

Denominazione

* Un obbligo d'imposta sul valore aggiunto può insorgere per le seguenti ragioni: per via di un fatturato annuo che non comporta l'esonero dall'assoggettamento fiscale (attualmente pari a CHF 100'000.-); in virtù della rinuncia all'esonero dall'assoggettamento fiscale; o per aver optato per la tassazione, ad es., della propria prestazione culturale.

Esempio

IV. Gruppo di aventi diritto

Ogni membro di SWISSPERFORM appartiene almeno a uno dei cinque gruppi di aventi diritto riportati nel seguito: interpreti audio, interpreti audiovisivi, produttori di fonogrammi, produttori di opere audiovisive, organismi di diffusione.

a) Appartenenza ai seguenti gruppi di aventi diritto*

* Cfr. la successiva cifra 1 e la cifra 13 delle Condizioni generali di gestione per gli interpreti audio e/o audiovisivi.

b) In caso di appartenenza a diversi gruppi di aventi diritto, l'esercizio del diritto di voto e di elezione avverrà nel seguente gruppo di aventi diritto*

* Cfr. la successiva cifra 1 e la cifra 13 delle Condizioni generali di gestione per gli interpreti audio e/o audiovisivi.

Il presente Contratto di affiliazione e gestione (nel seguito definito il «contratto») regola esclusivamente il rapporto giuridico esistente tra SWISSPERFORM e il membro in qualità di interprete, ossia che appartiene al gruppo di aventi diritto «interpreti audio e/o audiovisivi».

1. Affiliazione a SWISSPERFORM

L'affiliazione a SWISSPERFORM ha luogo nell'ambito del/dei gruppo(i) di aventi diritto di cui alla precedente cifra IVa).

Ai sensi dell'art. 4a cpv. 3 degli statuti di SWISSPERFORM, un membro può esercitare il proprio diritto di voto e di elezione solo nell'ambito di un gruppo di aventi diritto. Laddove il membro appartenesse a diversi gruppi di aventi diritto, eserciterà quindi il suo diritto di voto e di elezione nell'ambito del gruppo di aventi diritto di cui alla precedente cifra IVb) (fatte salve istruzioni diverse che il membro impartirà in futuro).

2. Condizioni generali di gestione

Per i particolari e i diritti e i doveri reciproci dipendenti dal presente contratto fanno stato le **Condizioni generali di gestione** allegate, che costituiscono **parte integrante** del presente contratto.

Il membro, apponendo la sua firma, conferma di aver **letto e compreso** le Condizioni generali di gestione allegate e di **accettarle**.

3. Modifica delle Condizioni generali di gestione

Le Condizioni generali di gestione possono essere **modificate** in qualsiasi momento da SWISSPERFORM. Per essere valide, le modifiche devono essere decise sia dal comitato direttivo di SWISSPERFORM che dai rispettivi gruppi di esperti interessati. SWISSPERFORM farà pervenire al membro le Condizioni generali di gestione modificate per posta o in forma elettronica almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore. Qualora il membro **non approvasse** le modifiche, avrà il diritto di **disdire** il presente contratto **entro 30 giorni dalla notifica** delle Condizioni generali di gestione modificate per l'ultimo giorno prima della loro entrata in vigore. Qualora il membro **non** si avvallesse del diritto di disdetta, le modifiche delle Condizioni generali di gestione varranno come **accettate** dal membro e saranno **vincolanti** a decorrere dalla data della rispettiva entrata in vigore per entrambe le parti contrattuali.

4. Dichiarazione di cessione e obbligo di gestione

Per tutta la durata del presente contratto, il membro incarica SWISSPERFORM della gestione fiduciaria dei diritti, rispettivamente dei diritti al compenso attuali e futuri che gli spettano in virtù della legge sul diritto d'autore (LDA) nella sua qualità di artista interprete e che vengono gestiti da una società di gestione o in altro modo a livello collettivo.

Laddove fosse necessario per lo scopo, il membro cede i seguenti diritti, rispettivamente i seguenti diritti al compenso a SWISSPERFORM e incarica SWISSPERFORM di gestirli in tutto il mondo secondo le disposizioni degli statuti, dei regolamenti e del presente contratto di affiliazione e di gestione. SWISSPERFORM dichiara di accettare tale cessione.

- a) il diritto di far vedere o udire altrove la sua prestazione, o la rispettiva fissazione, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta (art. 33 cpv. 2 lett. a e art. 22a - 22c LDA);
- b) il diritto di registrare la sua prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati e di riprodurre tali registrazioni (art. 33 cpv. 2 lett. c e art. 22a - 22c, oltre che art. 24b e 24c LDA);
- c) il diritto di trasmettere la sua prestazione o la rispettiva fissazione per radio, televisione, o mediante procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o ritrasmettere la prestazione trasmessa per mezzo di installazioni tecniche il cui titolare non è l'organismo di diffusione d'origine (art. 33 cpv. 2 lett. b LDA);
- d) il diritto di far vedere o udire la sua prestazione o la relativa fissazione, quando è diffusa, ritrasmessa o messa a disposizione (art. 33, cpv. 2 lett. e LDA);
- e) il diritto ad un compenso per l'utilizzo dei supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica o rappresentazione ai sensi dell'art. 35 LDA;
- f) il diritto ad un compenso per la locazione di supporti audio e audiovisivi ai sensi dei combinati art. 13 cpv. 1 e art. 38 LDA;
- g) il diritto ad un compenso per l'utilizzazione delle prestazioni fissate per uso privato ai sensi dei combinati art. 19 e art. 20 cpv. 2 e 3 LDA;
- h) i diritti, rispettivamente il diritto ad un compenso, per tutte le ulteriori utilizzazioni per cui la legge prevede attualmente, ma anche per il futuro, una riscossione collettiva obbligatoria, o per cui sussiste una stretta connessione materiale con i diritti, rispettivamente con il diritto ad un compenso gestiti a livello collettivo.

La cessione dei diritti varrà indipendentemente dal fatto che essi si presentino, in Svizzera o all'estero, sotto forma di diritti esclusivi o di diritti ad un compenso e anche se, ai sensi del diritto estero applicabile, per la gestione dovesse bastare un semplice ordine d'incasso (mandate to collect).

5. Possibile limitazione dell'estensione della cessione dei diritti

Il membro **può limitare** l'estensione della cessione dei diritti a quei diritti, rispettivamente a quei diritti ad un compenso che possono essere gestiti solo tramite una società di gestione autorizzata ai sensi dell'art. 40 cpv. 1, lett. a^{bis} e b LDA. Ciò significa che il membro, in virtù di questa limitazione, non può partecipare ai proventi gestiti da SWISSPERFORM a livello collettivo al di fuori dell'ambito della vigilanza federale.

Si prega di contrassegnare **una** delle due varianti.

Il membro **non limita** l'estensione della cessione dei diritti secondo quanto descritto sopra.

Il membro **limita** l'estensione della cessione dei diritti secondo quanto descritto sopra.

6. Possibile limitazione territoriale

Il membro **può limitare** la cessione dei diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso, optando per **una** delle tre varianti riportate qui di seguito. Una limitazione di questo tipo significa che SWISSPERFORM non è tenuta, né è autorizzata a gestire i diritti, rispettivamente il diritto ad un compenso del membro tramite le società sorelle nei paesi esclusi. Quindi il membro, in riferimento a tali paesi esclusi, **non ha nemmeno diritto a indennità maggiorate**, che potrebbero realizzarsi sul modello dei cosiddetti contratti di non scambio con società sorelle straniere per la remunerazione delle utilizzazioni all'estero.

Si prega di contrassegnare **una** delle due varianti.

Il membro **non effettua alcuna limitazione territoriale.**

Il membro **effettua una limitazione territoriale** sulla base di una delle tre varianti seguenti:

Variante 1: «globale minus»

Il membro **esclude i seguenti** paesi dalla cessione dei suoi diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso:

Variante 2: «regionale plus»

Il membro **limita** la cessione dei suoi diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso alla **Svizzera e al Principato del Liechtenstein, oltre che ai seguenti paesi:**

Variante 3: «regionale»

Il membro **limita** la cessione dei suoi diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso alla **Svizzera e al Principato del Liechtenstein.**

7. Diritto applicabile e foro competente

Al presente contratto si applica esclusivamente il **diritto** materiale **svizzero**.

Se il membro ha il proprio domicilio all'estero, **Zurigo** costituisce il luogo di adempimento determinante e il **foro competente** esclusivo per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto. Altrimenti vale la competenza prevista dalla legge.

- Agenzie: Vi preghiamo di allegare una procura e una copia di un documento d'identità ufficiale dell'artista. Al momento non è necessario firmare il contratto.
- Dopo la verifica da parte di SWISSPERFORM, riceverete un'e-mail con l'invito a firmare elettronicamente.